

Settore Minori

/CT

0/A

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

29 dicembre 2008

OGGETTO: LEGGE NAZIONALE 149/2001: "DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA". INDIVIDUAZIONE CRITERI PER L'APPROPRIATEZZA DI INSERIMENTI E PERMANENZE IN STRUTTURE RESIDENZIALI - SOSTEGNI TERRITORIALI E DOMICILIARI. PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI TORINO E AA.SS.LL CITTADINE.

Proposta dell'Assessore Borgione.

La legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001: "Diritto del minore ad una famiglia" stabilisce all'art.1 il diritto per lo stesso di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali devono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nella propria famiglia.

Il bambino/ragazzo temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli opportuni interventi di sostegno, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. Ove ciò non sia possibile è affidato ad una comunità.

Peraltro con deliberazione del Consiglio Comunale della Città del 14 settembre 1976 con oggetto "Affidamenti e inserimenti attuati tramite volontari e comunità alloggio comunali. Deliberazione istitutiva", la Città ha anticipato di alcuni anni le disposizioni nazionali sopra richiamate.

Infatti ha individuato quale priorità il superamento del ricovero in istituto attraverso servizi alternativi, diretti cioè a soddisfare le esigenze delle persone in difficoltà evitando ogni forma di segregazione ed emarginazione, consentendo alle stesse la permanenza nel proprio nucleo, nella propria abitazione o comunque nel contesto sociale.

Per gli obiettivi di cui sopra ha previsto:

- la messa a disposizione dei servizi primari (asilo nido, scuola materna e dell'obbligo, casa, trasporti) in modo da eliminare o ridurre le cause che provocano la richiesta di assistenza;
- l'attivazione di servizi di sostegno del reddito attraverso l'assistenza economica, di aiuto domestico nella gestione della vita quotidiana ed educativo per l'inserimento sociale.

Ha inoltre previsto gli affidamenti educativi di minori, disabili adulti ed anziani presso volontari (famiglie, persone singole, nuclei parafamiliari composti da due o più volontari) nonché l'istituzione delle comunità alloggio.

Da questa deliberazione, tuttora in vigore sia formalmente che nella sostanza delle sue finalità ed obiettivi, sono derivati una serie di provvedimenti, sia per il sostegno che per la sostituzione temporanea del nucleo familiare, che hanno permesso una complessa articolazione di servizi ed iniziative miranti a soddisfare il più possibile, con progetti individualizzati, bisogni sempre più complessi e differenziati.

Le problematiche che richiedono interventi da parte dei servizi sociali, da quelli più "leggeri" di sostegno nell'ambiente di appartenenza a quelli più "pesanti" di allontanamento dalla famiglia, si possono ricondurre alle seguenti tipologie:

- *Rischio educativo (Povertà relativa)*. Si tratta di situazioni e comportamenti che, pur non essendo maltrattanti e di abbandono, pregiudicano un normale sviluppo del bambino in quanto riconducibili a una condizione familiare di sostanziale esclusione, cioè di grave deprivazione materiale, culturale, relazionale, valoriale, di abilità sociali e di organizzazione della vita quotidiana. Queste situazioni, che rendono necessari interventi di sostegno, comprendono ad esempio abitudini di vita inadeguate e/o devianti, mancanza di attenzione per aspetti relativi all'istruzione e educazione del bambino, cure insufficienti anche connesse alla scarsità di reddito, disorganizzazione e inadeguatezza nella gestione delle incombenze quotidiane e nei rapporti con gli altri. Sempre più adulti manifestano inoltre un disagio mentale non diagnosticato ("psichiatria grigia") che ha effetti molto negativi rispetto all'evoluzione dei figli.
- *Difficoltà sociale*. Si tratta di situazioni di fragilità, cioè presenza di accettabili abilità, ma in condizioni tali da rendere difficile l'esercizio di queste competenze. Si pensi per esempio alla donna vittima di maltrattamenti domestici ma capace di gestire la relazione con i figli e un'attività lavorativa, oppure a una donna sola con figli, dotata di adeguate competenze genitoriali ma con reddito insufficiente ecc.

Se i fattori di cui sopra possono spesso essere contrastati con efficaci interventi di sostegno al minore e alla sua famiglia, altri invece possono rendere necessario l'allontanamento dal nucleo e dall'ambiente di vita.

Sono tali: comportamenti quali la violenza e l'abuso sessuale intrafamiliare, lo sfruttamento (induzione allo spaccio o alla prostituzione), l'abbandono o la grave trascuratezza (mancanza delle cure necessarie per rispondere ai bisogni primari); condizioni quali l'assenza di genitori (minori stranieri non accompagnati), tossicodipendenza e/o disturbi psichiatrici dei genitori, disabilità e patologie relazionali del minore.

Negli anni i Servizi Sociali della Città hanno attivato sia interventi di sostegno al minore e alla famiglia nei compiti di cura ed educazione per il mantenimento nel proprio ambiente di vita o per il rientro, sia di sostituzione del nucleo familiare, di norma temporaneo, qualora, nonostante gli interventi di sostegno, non sia possibile, a tutela e protezione del minore, la permanenza nel proprio ambiente.

I minori beneficiari di interventi sociali particolarmente rilevanti nell'anno 2007 risultano essere circa 6.500.

Per quanto riguarda quelli di sostegno si evidenziano: Educativa territoriale (2.135); Educativa riabilitativa (90); Assistenza domiciliare (190); Affidamenti diurni (631); Centri diurni (294); Tirocini formativi (92); Progetto cittadino "Provaci ancora Sam" (750); Progetto cittadino "Accompagnamento solidale" (500);

Per quanto riguarda quelli di sostituzione: Affidamenti residenziali (652); Strutture residenziali per minori da soli e madri con figlio (1.168), di cui 577 minori da soli in Comunità (187 / 0-10 anni) e 591 madri con figli.

La spesa per le attività di sostegno alla famiglia e al minore è di quasi 6 milioni di Euro l'anno.

La spesa per gli interventi di accoglienza residenziale è di circa 18 milioni di Euro l'anno. Naturalmente a questa spesa occorre aggiungere quella del personale e dei servizi a gestione diretta.

Delle situazioni in carico ai Servizi Sociali, circa il 30% sono in compartecipazione tecnica e finanziaria con le AASSLL cittadine (U.V.M.) per cui la spesa complessiva di cui sopra deve essere ulteriormente implementata anche in conseguenza della necessità di riconoscere standard di personale aggiuntivo stante le gravi problematiche di molti minori accolti.

Oltre che con le Aziende sanitarie la Città opera in stretta collaborazione con altre Istituzioni quali Autorità Giudiziarie Minorili, Scuole, con il privato sociale sia imprenditoriale che di promozione sociale e volontariato compreso quello singolo come per esempio le famiglie affidatarie.

I servizi e interventi sono gestiti attraverso:

- personale alle dirette dipendenze dell'Amministrazione comunale (Divisione Servizi Sociali; Servizi sociali Circoscrizionali; quattro strutture residenziali a gestione diretta);
- affidamento di servizi a terzi (privato sociale)
- interventi del volontariato singolo e associato attraverso promozione e sostegno, anche economico, della Città.

Si integrano con quelli di altre Istituzioni: AA.SS.LL. cittadine (Dipartimenti Materno-infantili e in particolare Strutture Complesse di N.P.I.) e di Settori dell'Amministrazione comunale (Politiche attive della formazione e del lavoro per inserimenti di soggetti svantaggiati; Casa per reperimento alloggi emergenza abitativa; Sistema educativo per inserimenti scuole

dell'infanzia).

Nello specifico delle accoglienze al di fuori del nucleo familiare, a partire dalla citata deliberazione del 1976, la Città ha maturato una lunga e significativa esperienza nell'affidamento familiare. Successivamente all'atto del '76 sono stati assunti ulteriori provvedimenti attuativi dei quali i più rilevanti sono: affidamento a parenti (anno 1980); affidamento diurno (anno 1986); possibilità di prosecuzione dell'affido oltre i 18 anni (anno 1990); comunità familiari (anno 1994), "progetto neonati" (anno 1995). Dal dicembre 2000 è stata, in concomitanza con una campagna di sensibilizzazione per il reperimento di nuove famiglie affidatarie, aperta la "Casa dell'affido".

Questo servizio costituisce un punto di riferimento sia per le famiglie affidatarie che per quelle interessate a tale esperienza. Sono fornite informazioni, effettuati i primi colloqui, tenute serate informative, organizzati gruppi di sostegno per famiglie, ospitati gruppi di auto-mutuo aiuto di famiglie affidatarie.

Alla Casa dell'Affido si sono presentate fino al dicembre 2007 circa 1000 famiglie, sono stati organizzati 66 gruppi informativi cui hanno partecipato quasi 550 nuclei e hanno dichiarato disponibilità all'affidamento circa 400 nuclei.

Nel 2001 sono stati attivati progetti di autonomia giovani in affido e nel 2003 avviata una forma innovativa di affidamento diurno (famiglia ad altra famiglia). Nel 2004 sono stati assunti due nuovi atti deliberativi di particolare rilievo per i sostegni alle famiglie affidatarie.

Il primo, tra l'altro, conferma, riordina e implementa un sistema di supporti sia economici (rimborsi spese ordinari e straordinari, esenzione ticket sanitari, quota ridotta per servizi scolastici) che tecnico-professionali (interventi di consulenza psicologica e di aiuto sociale, gruppi di sostegno).

Il secondo avvia un Progetto sperimentale, a integrazione dei supporti di cui sopra, di sostegni educativi professionali per affidamenti familiari a seguito di dimissioni da comunità di minori in situazioni particolarmente difficili.

Il Piano dei Servizi Sociali 2003-2006 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 17 novembre 2003 e il Piano Regolatore Sociale in fase di predisposizione indica, tra gli obiettivi delle politiche in favore dei Minori, il rilancio dell'affidamento familiare con particolare attenzione all'inserimento dei bambini più piccoli (0/10) e l'individuazione di nuovi strumenti di reperimento di famiglie disponibili all'affido.

Inoltre il Peg strategico sia dello scorso anno che di quello in corso pone tra gli obiettivi un sensibile aumento degli affidi con contestuale rilevante diminuzione degli inserimenti in strutture residenziali e incremento di dimissioni dalle stesse.

Allo scopo, con deliberazione adottata dalla G.C. in data 27 novembre 2007 (mecc. 0708424/19), in attuazione a quanto disposto nella Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2007/ 2009, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del 4 aprile 2007, (mecc. 0701082/24), è stata avviata da dicembre dello stesso anno una nuova e permanente

campagna di sensibilizzazione in collaborazione con diversi attori sia istituzionali (Enti Locali, AA.SS.LL cittadine, Autorità giudiziarie minorili, Istituzioni scolastiche ed educative, altri Enti con personalità giuridica pubblica quali le IPAB) che del privato sociale sia imprenditoriale che volontario tra le quali, in particolare, le associazioni di famiglie affidatarie.

Tale campagna si articola in pubblicizzazione attraverso manifesti, locandine , affissione dinamica interna ed esterna sui mezzi di trasporto pubblici, comunicazioni sui media, incontri di sensibilizzazione per target mirati di popolazione, informazioni sul sito della Città, ricezione telefonica e colloqui individuali presso la casa dell'affido.

Sono state formalizzate con protocolli operativi e potenziate le sinergie con i servizi sanitari e in particolare la N.P.I., nonché avviata una riorganizzazione che permettesse una più efficiente ed efficace gestione delle varie fasi dell'affido. Tale campagna ha portato ad apprezzabili risultati i cui effetti (nuove famiglie disponibili e idonee all'affido) sono già iniziati e tuttora in corso e in fase di ulteriore sviluppo (nel 2008 149 famiglie hanno aderito al percorso di conoscenza per diventare affidatarie).

Sono state reperite famiglie per il pronto intervento per situazioni specifiche e compatibili. Allo scopo, con il presente provvedimento si intende predisporre una rete di supporti professionali che garantiscano non solo un sostegno alle stesse ma anche e soprattutto quegli interventi di osservazione che permettono all'Autorità Giudiziaria di avere elementi istruttori completi per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

Per quanto riguarda invece le accoglienze in strutture residenziali e in specifico comunità la Città ha prestato particolare attenzione agli aspetti di qualità sia attraverso la definizione di tipologie e standard gestionali ed organizzativi che l'elaborazione di documenti qualità per la definizione dei processi strategici per tali servizi e relative procedure (nella deliberazione G.C. adottata il 20 dicembre 2005 (mecc. 0511912/19) si definisce quale requisito per l'accreditamento, oltre all'autorizzazione al funzionamento ex D.G.R. 41/2004, il "Documento qualità").

Entrambi gli aspetti costituiscono requisiti per l'accreditamento. Nel contempo e relativamente ai processi di qualità è stata espressa particolare attenzione alla temporaneità delle permanenze e alle azioni per favorire le dimissioni attraverso appropriati processi e percorsi di accompagnamento e sostegno.

In specifico:

Con deliberazione del 9 dicembre 1998 (mecc. 9805122/19), esecutiva dal 21 dicembre 1998 il Consiglio Comunale approvava un provvedimento avente come oggetto: "Principi generali, criteri e procedure per l'affidamento a terzi della gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari".

Tale atto, tra l'altro, individua tra le forme di gestione dei servizi quelle affidate a terzi e, nello specifico, l'accreditamento.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° luglio 1999, (mecc. 9905525/19),

esecutiva dal 22 luglio 1999, venivano individuate tipologie e standard gestionali-organizzativi nonché i requisiti di ordine specifico per l'iscrizione all'elenco dei fornitori accreditati di servizi socio-assistenziali relativo alle strutture residenziali e semiresidenziali per minori

Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 1999, (mecc. 9911841/19) esecutiva dal 30 dicembre sono, tra l'altro, definiti i criteri di scelta per i singoli inserimenti tra le strutture accreditate che dovranno concorrere per la scelta "economicamente più vantaggiosa":

- ubicazione con riferimento all'opportunità o meno di permettere la vicinanza all'ambiente di vita del minore;
- caratteristiche del servizio e delle prestazioni offerte in riferimento alla fascia di età, tipologia, bisogni e condizioni di ciascun minore;
- compatibilità con gli altri ospiti;
- disponibilità all'inserimento al momento della richiesta;
- costo della struttura.

Nello stesso provvedimento è inoltre prevista la possibilità di inserimenti in strutture non accreditate in situazioni di emergenza. Successivi provvedimenti regolamentano ulteriormente le condizioni in cui è possibile l'inserimento in tali strutture (3 dicembre 2002 mecc. 0210221/19; 25 novembre 2003 mecc. 03010167/19; 20 dicembre 2005 mecc. 05 1912/19).

La sperimentazione di percorsi di accompagnamento alle dimissioni attraverso interventi educativi temporanei mirati ed intensi a cura delle organizzazioni che gestiscono strutture accreditate è stata resa possibile dalla citata deliberazione del 2004 sui sostegni professionali agli affidi difficili e dai provvedimenti di seguito richiamati. Tali interventi hanno reso possibili rientri in famiglia dalla comunità di minori in situazioni particolarmente difficili; evitato il ricorso all'allontanamento altrimenti inevitabile; permesso l'attivazione di affidamenti particolarmente difficili dopo dimissioni dalle comunità nonché evitato l'interruzione degli stessi.

Gli accordi di accreditamento approvati con deliberazione della Giunta Comunale del 27 novembre 2001 (mecc.0110278/19) prevedono che: "in caso di progetti di autonomia per minori e madri con figli e relativo preventivo di spesa da parte di strutture accreditate, gli interventi e servizi che comportano costi inferiori comunque complessivamente alla retta praticata dalla struttura dovranno essere oggetto di specifica richiesta del servizio sociale competente da autorizzare con determinazione dirigenziale con le procedure e modalità definite per le prestazioni aggiuntive".

Con deliberazione del 20 dicembre 2005 (mecc. 0511912/19) vengono, tra l'altro, estesi gli ambiti dei sostegni per favorire le dimissioni e prevenire gli inserimenti.

Infatti, gli accordi di accreditamento per le strutture residenziali e semiresidenziali con lo stesso provvedimento approvati prevedono:

"In caso di progetti di autonomia, accompagnamento alle dimissioni (in famiglia naturale o affidataria, altra comunità), sostegno alla genitorialità e al minore anche in alternativa all'inserimento in comunità altrimenti inevitabile, per minori e mamme con bambino e relativo

preventivo di spesa, da parte di strutture residenziali accreditate, gli interventi e i servizi che comportano costi (inferiori comunque complessivamente alla retta praticata dalla struttura) dovranno essere oggetto di specifica richiesta del Servizio Sociale competente da autorizzare con determinazione dirigenziale con le procedure e modalità definite per le prestazioni aggiuntive”.

Infine quanto sopra è previsto anche per le non accreditate:

“.....siano possibili per strutture non accreditate prestazioni aggiuntive e progetti di autonomia, accompagnamento alle dimissioni e sostegno della genitorialità secondo i criteri, modalità e procedure previsti per le strutture accreditate”.

Gli interventi di cui sopra seguono le procedure e modalità di erogazione previste dalla Città relativamente all’accreditamento dei servizi residenziali e semiresidenziali per minori. Ciò, come disposto dalla legge n. 328/2000 art. 8 comma 3f), nelle more di specifici provvedimenti regionali di cui alla legge regionale 1/2004 art 4 comma 1f e g) e tenuto conto di quanto stabilito dall’art 30 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

Tutte le iniziative ed interventi di cui sopra sono stati attivati a seguito di percorsi di concertazione con le AA.SS.LL. cittadine che hanno prodotto convenzioni e protocolli d’intesa non solo per progettazione e programmazione comune, ma anche compartecipazione gestionale sia a livello tecnico-professionale che finanziario. Basti citare le convenzioni relative ai minori disabili, con disturbi relazionali e rischio psicoevolutivo, alle équipes adozioni, quelle abusi e maltrattamenti, agli affidamenti nelle diverse fasi dalla promozione alla presa in carico, ai progetti ex lege 285/97.

Tenuto conto e sulla base di quanto sopra illustrato ed espresso, in attuazione della legge 184/83 così come modificata dalla Legge 149/2001 – Diritto del minore ad una famiglia – con il presente provvedimento si ritiene necessario perseguire i seguenti obiettivi:

- Promozione esigibilità del diritto del minore alla sua famiglia e, ove non possibile, ad un’altra famiglia in particolare per i bambini/e 0-10 anni;
- Temporaneità delle permanenze in strutture residenziali con i seguenti parametri di riferimento: 0-5 anni max 6 mesi; 6-10 anni max 1 anno; 11-17 anni max due anni; madre/bambino max 18 mesi;
- Appropriatezza degli interventi di accoglienza in strutture residenziali sia relativamente agli inserimenti che alle permanenze;
- Progressiva parziale riconversione della spesa per le accoglienze in strutture residenziali verso interventi tempestivi ,temporanei, mirati ed intensi di sostegno e accompagnamento.

Allo scopo si ritiene necessario individuare criteri generali per l’inserimento e la permanenza di minori in Strutture residenziali di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento demandando, nell’ambito degli stessi, ulteriori specificazioni a successive determinazioni dirigenziali e circolari applicative.

Nel contempo si ritiene necessario definire ambiti, tipologie, tempi, criteri progettuali e di scelta dei fornitori, procedure per interventi educativi temporanei mirati ed intensi di sostegno e

accompagnamento complementari e/o integrativi a quelli domiciliari territoriali educativi professionali o a valenza educativa (Educativa territoriale / Provaci ancora Sam / Accompagnamento solidale / tirocini formativi / affidamenti diurni).

Tali interventi seguono le procedure e modalità di erogazione previste dalla Città relativamente all'accREDITAMENTO dei servizi residenziali e semiresidenziali per minori. Ciò, come disposto dalla legge n. 328/2000 art. 8 comma 3f), nelle more di specifici provvedimenti regionali di cui alla legge regionale 1/2004 art 4 comma 1f e g) e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 30 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

Tali interventi assumono gli obiettivi specifici di: evitare il ricorso ad accoglienze al di fuori della famiglia di origine altrimenti inevitabile; favorire le dimissioni dalle comunità in situazioni particolarmente difficili con rientro nel nucleo o inserimento in famiglia affidataria; evitare l'interruzione di affidamenti a fronte di condizioni particolarmente problematiche; promuovere e accompagnare i percorsi di autonomia.

Relativamente a quanto sopra si fa riferimento agli allegati 2 e 3 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Gli obiettivi, i criteri e gli interventi/servizi di cui sopra sono stati discussi con le Autorità Giudiziarie minorili e sono stati oggetto di consultazione nell'ambito delle rappresentanze dei gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori.

Come da prassi ormai consolidata sono stati concertati con le AA.SS.LL. cittadine sia a livello di progettazione/programmazione che gestionale e formalizzati attraverso un protocollo d'intesa di cui all'allegato 4 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare quanto espresso in narrativa e in specifico i seguenti obiettivi:
 - promozione esigibilità del diritto del minore alla sua famiglia e, ove non possibile, ad un'altra famiglia in particolare per i bambini/e 0-10 anni;
 - temporaneità delle permanenze in strutture residenziali con i seguenti parametri di riferimento: 0-5 anni max 6 mesi; 6-10 anni max 1 anno; 11-17 anni max due anni; madre/bambino max 18 mesi;
 - appropriatezza degli interventi di accoglienza in strutture residenziali sia relativamente agli inserimenti che alle permanenze;
 - progressiva parziale riconversione della spesa per le accoglienze in strutture residenziali verso interventi tempestivi, temporanei, mirati ed intensi di sostegno e accompagnamento;
- 2) di approvare i criteri di appropriatezza degli inserimenti e della permanenza di minori in strutture residenziali di cui all'allegato 1 (all. 1 – n.) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, demandando ulteriori specificazioni a successive determinazioni dirigenziali e circolari applicative;
- 3) di approvare, per gli obiettivi indicati in narrativa, ambiti, tipologie, tempi, criteri progettuali e di scelta dei fornitori, procedure per interventi educativi tempestivi, temporanei, mirati ed intensi di sostegno e accompagnamento complementari e/o integrativi a quelli domiciliari territoriali educativi professionali o a valenza educativa ,di cui agli allegati 2 e 3 (all. 2 e 3 – n.) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tali interventi seguono le procedure e modalità di erogazione previste dalla Città relativamente all'accreditamento dei servizi residenziali e semiresidenziali per minori. Ciò, come disposto dalla legge n. 328/2000 art. 8 comma 3f), nelle more di specifici provvedimenti regionali di cui alla legge regionale 1/2004 art 4 comma 1f e g) e tenuto conto di quanto stabilito dall'art 30 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
- 4) di approvare il protocollo d'intesa con le AA.SS.LL. cittadine relativamente ai criteri per l'inserimento e la permanenza nelle strutture residenziali, nonché alla compartecipazione tecnica e finanziaria per i sostegni educativi-riabilitativi e quelli professionali agli affidamenti familiari difficili, di cui all'allegato 4 (all. 4 – n.) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di prendere atto che le spese derivanti dagli interventi previsti agli allegati 2 e 3 saranno finanziate attingendo ai fondi di cui ai Capitoli 87300 art.10 e 87300 art. 13 in quanto trattasi di attività di riconversione di accoglienze in strutture residenziali per minori, secondo criteri di scelta economicamente vantaggiosi;
- 6) di demandare a successive e distinte determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa, l'individuazione dei beneficiari e dei fornitori per ciascun intervento, secondo modalità e

procedure di cui alla deliberazione G.C. del 9/12/1999 (mecc. 9911841/19) esecutiva dal 30 dicembre 1999 e s.m.i..

- 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
-